



COMUNE di POGGIOFIORITO

PROVINCIA DI CHIETI

P.ZZA DELLA VITTORIA N. 1

66030 POGGIOFIORITO

Prot. 1527 del 04/05/2020

tel. 0871/930125 fax 0871/938337

ORDINANZA N. 8

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N° 7 DEL 28.04.2020 (prot. 1466 del 28.04.2020) AVENTE PER OGGETTO LIMITAZIONE E PRESCRIZIONI PER IL PRELIEVO DI ACQUA PRESSO LA FONTE SANTA MARIA (FONTE COMUNALE) PER USO IRRIGUO E/O TRATTAMENTI FITOSANITARI E ANTIPARASSITARI NECESSARI PER LE COLTURE AGRARIE.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale n° 7 del 28.04.2020 (prot. 1466 del 28.04.2020) con la quale si disponevano le indicazioni per la limitazione e prescrizioni per il prelievo di acqua presso la Fonte Santa Maria (fonte comunale) per uso irriguo e/o trattamenti fitosanitari e antiparassitari necessari per le colture agrarie;

Preso atto che, si rende necessario indicare la disciplina da applicare in merito alle sanzioni nel caso di inosservanza delle predette disposizioni;

Ritenuto dover integrare l'Ordinanza Sindacale n° 7 del 28.04.2020 (prot. 1466 del 28.04.2020) con il seguente dispositivo:

“I trasgressori alla predetta Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da EURO 25,00 (euro venticinque/00) ad EURO 500,00 (cinquecento/00) nonché del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera di C.C. n° 21 del 31/07/2003, esecutiva, art. 3, con modalità di estinzione del debito in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n° 689 nel testo in vigore;”

Dato atto che la precedente Ordinanza Sindacale n° 7 del 28.04.2020 resta confermata in tutte le sue parti;

Ritenuto per quanto sopra doversi provvedere in merito:

ORDINA

Con effetto immediato, integrare la propria Ordinanza Sindacale n° 7 del 28.04.2020 (prot. 1466 del 28.04.2020) con il seguente dispositivo:

“I trasgressori alla predetta Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da EURO 25,00 (euro venticinque/00) ad EURO 500,00 (euro cinquecento/00) nonché del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera di C.C. n° 21 del 31/07/2003, esecutiva, art. 3, con modalità di estinzione del debito in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n° 689 nel testo in vigore;”

DISPONE

La presente Ordinanza, è immediatamente esecutiva, si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;

E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

Le forze dell'ordine e la polizia Locale sono incaricate del rispetto e della vigilanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto di quanto sopra stabilito.

Il Sindaco

f.to Dott. Remo D'Alessandro